



Comune di Lecco

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 147 del 13.8.2014

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – POSSIBILITA' DI REINTEGRO DEI CONTRIBUTI RELATIVI AI FABBRICATI GRUPPO CAT. D. ADESIONE CONVENZIONE ANUTEL.

L'anno duemilaquattordici e questo giorno tredici del mese di agosto alle ore 12.05 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	P
Francesca Bonacina	ASSESSORE	A
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	A
Michele Tavola	ASSESSORE	A
Armando Volontè	ASSESSORE	A
Elisa Corti	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. PAOLO CODARRI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

che dall'anno 2001, è sorto per i comuni il diritto a percepire contributi statali compensativi delle minori entrate dell'Ici derivanti dalla autodeterminazione della rendita sui fabbricati gruppo catastale D (art.64, comma 1, legge n. 388/2000). Le modalità del rimborso venivano stabilite con decreto dell'Interno 1.7.2002, n. 197 (autorizzato *ex* comma 3, art. 64), il quale definiva un sistema di certificazione annuo su cui calcolare il contributo, da trasmettere al Min. dell'Interno entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui si fosse verificata la diminuzione del gettito;

che l'Ici introdotta con il d.lgs. 504/1992, sino alla sua soppressione identificava il tentativo più significativo di dotare i comuni di un minimo di autonomia impositiva. In questa prospettiva la sua istituzione fu accompagnata sin dal principio dalla parallela riduzione dei trasferimenti erariali: la loro immodificabilità e il successivo calo del gettito prodotto dai fabbricati "D" alterava il profilo di una operazione che doveva essere tendenzialmente neutrale sul complesso delle finanze pubbliche interessate;

che per con la l. 448/1998 (art.31, C.3) il Legislatore approntava un primo meccanismo di riequilibrio a valere per gli anni 1998 e 1999, poi esteso anche al 2000 e parzialmente corretto dalla l. 388/2000 (art. 53, C.14), con il quale però il rimborso del contributo coincideva solo in parte con l'effettiva e annuale contrazione dell'imposta, per l'adozione in fase di quantificazione della perdita di una aliquota impositiva parametrizzata al 4 per mille;

che a seguito dell'estensione crescente negli anni del ricorso alla autodeterminazione della rendita (Docfa), dal 2001 è stata così prevista con l'art. 64 della legge n. 388/2000, la possibilità di bilanciare le minori entrate con l'aliquota di imposta vigente purché la perdita risultasse superiore a due parametri uno fisso [3 mln di lire] e l'altro variabile [lo 0.5 % della spesa corrente], fissanti un limite alla sostenibilità dei minori introiti per i bilanci locali;

che con la novellata disposizione, il Legislatore in pratica introduceva una *ratio* di maggior favore per gli Enti lasciando tuttavia immutati gli adempimenti necessari al calcolo della imposta oggetto di rimborso deducibili, all'epoca come in precedenza, sempre dal d.m. 701/1994 (Docfa) e dal d.lgs. 504/1992, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili;

che l'attuazione della norma disposta con l'apposito regolamento si prestava pertanto ad una facile interpretazione; gli unici concreti elementi innovativi rispetto alle disposizioni primarie apportati dal dm 197 erano dati dal riferimento, ai fini del calcolo del minor gettito, all'aliquota impositiva (non del 4 per mille ma) come deliberata dai comuni nonché dal fatto che la perdita, se convertita in contributo, si *consolidava* come trasferimento di anno in anno al comune interessato, riproducendo il principio cardine dell'imposta comunale "*a ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria*" [art. 10 - d.lgs. 504/1992]. Era quindi agevole comprendere anche la *ratio* delle due modifiche introdotte dal regolamento:

a) consentire di quantificare l'annuale rimborso in misura pari alla differenza dell'Ici derivante dai minori imponibili conseguenti al conferimento della rendita sui fabbricati D;

b/ impedire che la perdita prodotta da un "tot" numero di fabbricati in una determinata annualità potesse essere negli anni successivi, relativamente allo stesso "stock" di immobili, aumentata variando (nei termini consentiti dall'art. 6 - normativa Ici) l'aliquota d'imposta;

che coerentemente a tali dettami la perdita del gettito che, rispettosa del limite dello 0.5 per cento, si consolidava da un certo esercizio come minore entrata o trasferimento a favore dei comuni, costituiva pro-quota delle ulteriori perdite accertate in corrispondenza dell'anno successivo e, conseguentemente, elemento per la verifica della succitata soglia. Del resto, il contributo assegnato, ad esempio, per l'anno 2001 e rinnovatosi *per legge* costituiva condizione irrilevante per misurare la contrazione del gettito sopportato dalle finanze comunali nel 2002 o anni successivi, nel senso che sarebbe stato in ogni caso accertato di pari importo, ad invarianza dell'aliquota, adottando i procedimenti di calcolo ordinari [cfr. art. 10, d.lgs. 504/1992];

che per quasi un decennio (2001, 2002 e così via sino al 2008) i comuni presentavano quindi le attestazioni per ottenere il trasferimento secondo la prescritta modulistica ministeriale (All.to A -dm 197), comunicando le variabili economiche necessarie a verificare il procedimento di calcolo seguito: entità del minor gettito complessivamente maturato nell'anno della richiesta; livello della spesa corrente (desumibile dai bilanci a disposizione del ministero). L'anteposta Direzione Centrale della Finanza Locale del Min. dell'Interno non sollevava alcuna eccezione sulla soluzione applicata effettuando gli aggiuntivi trasferimenti erariali come da attestazioni fornite dai comuni;

che la decisione del ministero, in via pressoché informale, a dicembre 2009, ribaltava completamente questo quadro consolidato, con pretesa di travolgere anche i contributi richiesti e riconosciuti in anni precedenti, a partire dall'anno 2001 sino al 2007. L'esame del comunicato F.L. 1.12.2009 consentiva di risalire al criterio seguito per giungere a queste conclusioni senza però chiarire il superamento dell'interpretazione precedente. La nota ministeriale si limitava a richiamare un presunto contrasto tra il comma 1 [art. 64] e il dm 197, per sostenere che i minori introiti da verificare con il parametro dello 0.5 % non erano più quelli indicati nel regolamento attuativo (che veniva *disapplicato*, benché adottato in sintonia con l'art. 17, legge 400/1988 e con parere favorevole del Consiglio di Stato) o nella prescritta modulistica, riferiti *al complesso* delle minori entrate annualmente accertate, ma la sola perdita aggiuntiva prodottasi di anno in anno con le nuove rendite;

che da tale esegesi, atteso che praticamente mai l'*incremento* della perdita prodottosi in un solo esercizio poteva risultare superiore al predetto limite (tarato per sostenere la "verifica" sul complesso delle perdite), l'amm.ne centrale rideterminava l'importo dei trasferimenti cassando tutti gli *incrementi* inferiori allo 0.5 % della spesa corrente annuale, indipendentemente se già erogati o attribuiti a titolo di Spettanza. Dal confronto di tale posizione con la soluzione adottata si capiva poi che materialmente effettuava una operazione ancora differente, continuando ad utilizzare nell'anno di prima presentazione delle certificazioni di rimborso (solitamente il 2001) la soluzione sino allora seguita in virtù del dm 197;

che in base a tale incongruenza, nonché, sulla infondatezza delle motivazioni e sulla irregolarità dell'iter normativo di modifica (il *comunicato*, che non riveste di per se una valenza normativa o provvedimentale), si articolava l'opposizione dei comuni coadiuvati inizialmente da Anci che già l'11.12.2009 (in sede tecnica con i ministeri Interno e Mef), e poi il 18.1.2010 con nota inviata al Ministro dell'Interno, si opponeva al comunicato F.L. 1.12.2009, chiedendo "*l'immediata*

sospensione dei recuperi". Infine, in mancanza di riscontri prestando assistenza nella definizione dei ricorsi, promosso primo fra altri dal c. di Monza avanti il TAR Lazio;

che l'insorgere del contenzioso amministrativo generava la certezza per Anci e in tutti gli enti cointeressati di potersi avvalere della efficacia *erga omnes* della relativa sentenza. Attesa che veniva tuttavia ribaltata dalla dichiarazione di incompetenza sentenziata a luglio 2010 dal GA che rimetteva il giudizio all'A.G.O. territorialmente competente. Al di là di tale verdetto, nelle *memorie ministeriali* (riprese nel dispositivo del GA) il contrasto alla base della rideterminazione del contributo veniva confermato evocando il termine "*aumento*" e un riferimento temporale "*spesa corrente prevista per ciascun anno*" presenti al comma 1 dell'art. 64 che, in ordine all'applicazione della franchigia in %, non avrebbero lasciato spazio "*ad alcuna diversa interpretazione*" rispetto a quella veicolata nel comunicato 1.12.2009, recante le disposizioni di diniego (tanto è vero che con altro comunicato F.L. dell'11.2.2011 gli effetti del ricalcolo venivano estesi alle annualità 2008 e 2009 - Sp. 2009/2010);

Considerato che anche tale chiarimento non era dirimente, risultando i richiamati passaggi della legge (*aumento, spesa corrente [...], ecc.*) essenzialmente descrittivi mossi dalla circostanza, implicita nel problema in questione, di rappresentare la norma, il Comune di Monza con comparsa di riassunzione del 5.3.2011 si costituiva in giudizio avanti l'A.G.O. di Milano. Il 2 luglio 2013, a distanza di oltre due anni, con la prima sentenza (ancorché non definitiva) intervenuta in materia, incassava quindi il riconoscimento delle ragioni portate nel ricorso riaccendendo così l'intero contenzioso sul tema, sebbene il diritto al rimborso per i comuni non oppostisi alle nuove modalità di calcolo (la netta prevalenza) risulti al momento precluso dalla efficacia *inter partes* della prefata sentenza;

Dato atto che quello sopra delineato costituisce l'attuale quadro di riferimento che vede contrapposti numerose amministrazioni comunali e la Direzione Finanza Locale del Ministero dell'Interno;

Rilevato

che con i comunicati F.L. 1.12.2009 e 11.2.2011 i contributi Ici correttamente accertati, certificati e assegnati dall'anno 2001 al **Comune di LECCO** ai sensi dell'articolo 64 - legge 388/2000, sono stati anch'essi in parte revocati o, se già corrisposti, recuperati come da prospetto che segue:

provvedimento	esercizio	spettanza	certificato	rideterminato	totale tagli	recupero	Revoca
comunicato F.L. 1.12.2009	2001	2002	261.038,17	261.038,17	0,0	0,00	0,00
	2002	2003	261.038,17	261.038,17	0,0	0,00	0,00
	2003	2004	279.549,83	261.038,17	18.511,66	0,00	18.511,66
	2004	2005	267.719,57	261.038,17	6.681,4	0,00	6.681,40
	2005	2006	296.919,39	261.038,17	35.881,22	0,00	35.881,22
	2006	2007	296.919,39	261.038,17	35.881,22	0,00	35.881,22
comunicato F.L. 11.2.2011	2007	2008	447.057,17	261.038,17	186.019	186.019,00	0,00
	2008	2009	442.185,70	261.038,17	181.147,53	0,00	181.147,53
	2009	2010	442.185,70	261.038,17	181.147,53	0,00	181.147,53
<i>importi in euro</i>		totali	2.994.613,09	2.349.343,53	645.269,56	186.019,00	459.250,56

I trascritti "tagli" (euro 645.269,53) sono stati perfezionati con corrispondente riduzione o mancato pagamento dei trasferimenti statali a tale titolo ancora spettanti;

che gli adempimenti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legislativo n. 23 del 14.3.2011, concernenti i trasferimenti da corrispondere ai comuni dall'esercizio 2010 [Sp. 2011], hanno determinato la soppressione e sostituzione con entrate derivanti dal federalismo fiscale municipale dei preesistenti capitoli contributivi fiscalizzabili ai sensi della predetta normativa e, dunque, anche del contributo ordinario "maggiorazione per perdita ICI immobili cl. D";

che tale ammontare è confluito in un nuovo unico capitolo comprendente l'entità delle risorse statali complessive ricevute dai comuni nell'anno di Spettanza 2010. La riduzione operata alle perdite Ici dall'Ente accertate nel 2009 [Sp. 2010], rideterminate da euro 442.185,70 in euro 261.038,17, ne ha pertanto causato riduzione, dall'esercizio 2010 [Sp. 2011], "a regime" per euro 181.147,53;

Preso atto

che quella adottata con i comunicati F.L. è, ove applicata, una regola nuova e difforme rispetto a quella contenuta all'articolo 64, legge 388 del 2000, aspetto che la pone in conflitto con la norma gerarchicamente sovraordinata e, quindi, in violazione della legislazione all'epoca vigente;

che il diritto dei destinatari alla conservazione dei trasferimenti Ici, risulta oggi due volte rafforzato –a) dalla oggettiva e subito emersa illegittimità del comunicato F.L. 1.12.2009 –b) dal giudizio recato nella prima sentenza intervenuta in materia, ove nel riconoscere "pienamente fondate le domande di parte attrice [...]" il Tribunale adito ha circoscritto in binari definiti i termini della vicenda: nei fatti, ai convenuti è concessa solo la possibilità ricorrendo in appello, di frapponersi al rimborso dei contributi spettanti al ricorrente (c. di Monza) con l'ennesimo intervento dilatorio;

che dell'intento dell'amministrazione statale di non intervenire discrezionalmente per la revoca delle incaute disposizioni di diniego anche dopo la netta censura operata dall'A.G.O. di Milano;

che, al di là di come si siano potuti delineare livelli di giudizio (quello giudiziale e quello ministeriale) così contrastanti per la materia di specie, in mancanza di una formale opposizione il comune di LECCO non potrà avere diritto al rimborso;

che è dunque opportuno a tutela degli interessi dell'ente impugnare gli atti emanati dalla Direzione Finanza Locale del ministero dell'Interno, presso le sedi competenti;

Ritenuto pertanto di dover ricorrere ad iniziative finalizzate all'annullamento dei comunicati F.L. 1.12.2009 e 11.2.2009 e di ogni atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale;

Ritenuto altresì nel contempo possibile, acquisiti e sviluppati i profili di merito del gravame, far precorrere l'eventuale trattazione della causa avanti l'A.G.O. da una iniziativa extragiudiziale da cui possa declinarsi il riesame degli atti in contestazione con loro relativo ritiro ad efficacia retroattiva;

Precisato che tale procedura ha il pregio per l'Ente di ridurre sensibilmente i costi e accelerare i tempi solutivi della controversia, costituendo in ogni caso completa memoria per ulteriori azioni che dovessero rendersi necessarie in costanza dell'efficacia delle determinazioni ministeriali in dissenso;

Visto l'iter procedimentale, disciplinato da apposita Convenzione, proposto a questo Comune da ANUTEL e da E Progress, allo scopo di pervenire all'annullamento dei comunicati F.L. con i quali è stato immotivatamente modificato il criterio di verifica del calcolo della compensazione e, quindi, relativamente agli esercizi dal 2002 al 2009, al reintegro della quota dei contributi erariali revocati e recuperati nel complesso pari ad euro 645.269,56, da cui deriverebbe l'obbligo di commisurare

l'ammontare dei trasferimenti statali riconosciuti al comune di LECCO a titolo di Assegnazione da Federalismo Fiscale, alla perdita Ici effettivamente accertata e certificata nell'anno Spettanza 2010 (euro 442.185,70 e non 261.038,17), oggi quantificabili in euro 442.185,70 meno 261.038,17 X 3 = euro 543.442,59, come da documentazione prodotta dal Servizio Tributi;

Valutato

che il suddetto iter prevede l'inoltro in via stragiudiziale di Atto di Diffida contro il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, in persona del Direttore pro-tempore della Direzione Centrale della Finanza Locale (Ufficio Trasferimenti agli Enti Locali), artefice delle incaute disposizioni di diniego e poi, se del caso all'occorrenza, promuovendo medesimo ricorso avanti l'A.G.O. avverso i Dicasteri dell'Interno e MEF;

che nella Diffida le già lecite eccezioni indicate nel ricorso promosso dal comune di Monza sono integrate con la disamina di aspetti della controversia omissi nella citata opposizione, condizione che consentirà di valutare con maggiore contezza la difformità degli atti in contestazione;

Rilevate, sulla base di quanto sopra illustrato:

le condizioni affinché la Direzione della Finanza Locale qualora opportunamente sollecitata possa in via discrezionale e nel proprio interesse adottare un procedimento di autotutela interno per il ritiro degli atti in opposizione con annessa sospensione degli effetti;

che il potere di autotutela è esercitabile anche quando gli atti cui si indirizza siano sub iudice;

Giudicato l'iter predisposto da ANUTEL e da E Progress adatto e conveniente al perseguimento degli interessi dell'amministrazione comunale e, quindi, al conseguente reintegro della quota dei contributi ICI revocati e recuperati per gli anni dal 2002 al 2009 (cfr. art.64-l. 388/2000) e sin qui parzialmente assegnati nel triennio 2010/2012 (cfr. d.lgs. 23/2011) complessivamente pari ad euro 1.188.712,15 [attuale "valore" del contenzioso];

Dato atto

che il costo del servizio a carico dell'Ente è pari ad euro 900 (euro novecento) oltre iva come da Allegato C della Convenzione;

che il saldo di euro 700 (euro settecento) dovrà essere corrisposto nel solo caso si realizzi la sospensione dei provvedimenti di diniego o il comune in ogni caso recuperi, anche pro-quota, gli importi decurtatigli, ivi compreso attraverso istituendo forme di prelievo fiscale compensative introdotte dal Legislatore rinviando espressamente per gli adempimenti successivi, qualora si verificano tali circostanze, a quanto indicato al punto 5 - Allegato C della Convenzione;

Osservato infine che l'esiguità del costo del servizio a carico dei numerosi enti cointeressati alla vicenda e il "promo" della iniziativa che eserciterà presso gli stessi ANUTEL, siano in grado di conferire all'iter in questione le caratteristiche di una "azione collettiva" più incisiva della singola opposizione;

Verificato che, in merito all'acquisizione di servizi analoghi a quelle oggetto del presente provvedimento non sono attive convenzioni quadro della CONSIP o della Centrale per gli Acquisti della Regione Lombardia, di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che trattasi di servizio affidabile in economia, ai sensi del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 17 in data 26/03/2012;

Constatato che ricorrono i presupposti per procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 7 – comma 2 - del Regolamento comunale suddetto, preso atto che il valore contrattuale complessivo risulta inferiore al limite di euro 40.000,00 imposto dalla vigente normativa in materia;

Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 09.07.2014 è stato approvato il bilancio di previsione 2014-2015-2016;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 10.07.2014 di approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2014,

Visto l'art. 48 e l'art. 183 del D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di aderire formalmente alla Convenzione «reintegro contributi ICI Imm. D», proposta da ANUTEL (Associazione Nazionale uffici tributi enti locali) (all. n. 1);
2. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l'*Atto di Diffida* argomento della presente Deliberazione;
3. di autorizzare altresì il Sindaco *pro-tempore* a costituirsi in giudizio, qualora necessario, nella prefata vertenza e di munire il legale della prescritta procura con facoltà di dire, eccepire e dedurre tutto quanto riterrà opportuno per la difesa degli interessi dell'Ente;
4. di demandare al Responsabile del Settore competente gli adempimenti nascenti dal citato incarico, compresi quelli previsti al punto 6 - Allegato C della Convenzione.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE TECNICO E CONTABILE DI CUI ALL' ART. 49 D. LGS. 267/2000

si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto "IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – POSSIBILITÀ DI REINTEGRO DEI CONTRIBUTI RELATIVI AI FABBRICATI GRUPPO CAT. D. ADESIONE CONVENZIONE ANUTEL", ID n 46066 DEL 07.08.2014

Lecco, 7.8.2014.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Enrico Pecoroni



a) Dopo anni di prassi consolidata adottata nelle fasi di accertamento certificazione ed erogazione di tale contributo (2001-2008) improvvisamente ed in maniera del tutto irrituale, nel dicembre 2009, il preposto dicastero ne stravolgeva i criteri determinandone in molti casi una netta contrazione. Nei fatti, attraverso un *comunicato* della Direzione Finanza Locale, si operava una profonda modifica delle modalità certificative delle *Spettanze* non solo per il futuro ma anche in relazione ai contributi già richiesti e incassati, con il risultato di creare squilibri nei bilanci dei comuni che li avevano già contabilizzati.

b) L'infondatezza delle motivazioni e l'irregolarità dell'iter normativo di modifica, determinavano l'ANCI a chiedere l'immediata sospensione dei recuperi per poi, in mancanza di riscontri, prestare assistenza nella definizione dei ricorsi promosso primo fra altri dal Comune di Monza avanti il TAR Lazio. L'insorgere del contenzioso amministrativo generava la certezza nell'Associazione e in tutti gli enti cointeressati di potersi avvalere dell'efficacia *erga omnes* della relativa sentenza. Attesa che veniva tuttavia ribaltata dalla dichiarazione di incompetenza sentenziata a luglio 2010 dal Giudice *Amministrativo*, che rimettendo il giudizio a quello *Ordinario* (competente in materia) determinava altresì la valenza della definizione della controversia *solo per gli enti ricorrenti*.

c) Alla luce del chiaro intento della pubblica amministrazione centrale di conservare le incaute disposizioni di diniego, ci si sarebbe perciò attesi un ampio ricorso al rito giudiziale. Al contrario, accadeva che tra i numerosi Comuni asserviti al ricalcolo [IFEL ne stima "almeno 590"] solo pochi, per lo più di grandi dimensioni, si opponevano formalmente ai nuovi criteri di determinazione del contributo. Né l'ANCI si spendeva per reindirizzare la protesta dei Comuni in forme più appropriate considerati gli effetti prodotti dal dispositivo TAR Lazio: il giudizio dell'Autorità *ordinaria* pur se dal prevedibile esito favorevole ai ricorrenti, in alcun modo avrebbe potuto incidere nei confronti dei Comuni "inoperosi".

- Questo quadro [al netto della condotta Ministeriale] mostra come il diritto alla conservazione dell'attribuzione risulti, per la prevalenza dei destinatari, di fatto precluso solo perché mai adeguatamente sostenuto. Rilevato che la datazione dei comunicati in contestazione [dic. 2009 per gli anni dal 2002 al 2007 - feb. 2011 per il biennio 2008-2009] potrebbe ora consentire di ricorrere in via giudiziale solo per alcune delle annualità sopra richiamate, in tale ipotesi oltre all'evidente rammarico per non aver proposto una formale opposizione si potrebbero quindi delineare profili di responsabilità personali in chi negli Enti risulterà non aver disposto iniziative idonee alla salvaguardia dei bilanci comunali.

* * *

- A riformare il descritto contesto riaccendendo così l'intero contenzioso sul tema, la sentenza del 2 luglio scorso, la prima - ancorché non definitiva - in materia, con la quale il Tribunale di Milano adito dal capoluogo brianzolo (comparsa riassunzione del 5.3.2011) ha decretato *contra legem* gli atti Ministeriali alla base dei ricalcoli.

Nell'ordinanza, benché espliciti i suoi effetti esclusivamente nei confronti del ricorrente emerge infatti un altro dato-chiave. Il Giudice adito nel riconoscere *pienamente fondate le domande di parte attrice* ha circoscritto in binari definiti i termini della vicenda: ai convenuti è concessa solo la possibilità ricorrendo in appello, di fraporsi al rimborso dei contributi spettanti al Comune di Monza con l'ennesimo intervento dilatorio.

Tale è netta censura se da un lato correttamente interpreta l'irrituale *strategia* adottata dalla P.A. Centrale dall'altro lega l'integrale diritto al rimborso nella definizione, da parte degli Enti interessati, di una azione stragiudiziale postulante l'annullamento in autotutela degli atti in questione.

Il dato di fondo evidenziato dalla sentenza milanese, del resto, non è la bocciatura [scontata per gli osservatori più attenti] delle modalità di calcolo Ministeriali ma il fatto che nulla incide nei confronti degli altri Enti asserviti ai medesimi conteggi. Dunque, giusto le condizioni che in vista del pubblico interesse dovrebbero regolare l'applicazione di tale

esercizio *in via discrezionale* o, almeno, attraverso una sua argomentata sollecitazione tanto più accertato nelle *eccezioni* del ricorrente, il mancato cenno ad aspetti della contesa che consentirebbero di misurare con superiore contezza e, soprattutto efficacia, la difformità delle tesi Ministeriali alla normativa di specie. Nei fatti, è proprio a tale "svista" che deve farsi risalire l'opportunità per la P.A. di conservare la validità dei comunicati in dissenso anche dopo la decretazione del tribunale: atteso tutto lo sviluppo della vicenda, questo effetto appare in sé lesivo dei principi di leale collaborazione e di legittimo affidamento sussistenti tra le Amministrazioni Locali e Centrale.

- Dato atto altresì che la riduzione dei trasferimenti effettuata "direttamente" dal Ministero dell'Interno nei confronti dei soli Enti nei quali si rileva la presenza di "*Immobil D*", non trova alcun concreto nesso nemmeno con gli interventi in ultimo adottati dal Legislatore [recanti una incerta, ulteriore e tuttora dibattuta - per le modifiche apportate alla impostazione decentrata della fiscalità locale - riduzione della capacità di spesa dei Comuni], marcando semmai una non motivata "disparità di trattamento" relativamente ai criteri, legislativamente determinati, di ripartizione delle dotazioni finanziarie pubbliche ad essi spettanti,

- per quanto premesso, in accoglimento delle richieste dei responsabili settori finanze e tributi, a tutela degli interessi dei Comuni, la presente Convenzione disciplina le condizioni per il reintegro:

1) della quota dei contributi erariali che in vigenza dell'art. 64, l. 388/2000, sono stati prima erogati e poi, relativamente agli anni dal 2002 al 2009, compresi al di fuori di qualsiasi apprezzabile motivo di finanza pubblica;

2) della quota dei trasferimenti ordinari d.lgs. 23/2011, sin qui non corrisposta nelle annualità 2010, 2011 e 2012 [Sp. 2011/2013], per la derivata ed erronea conversione del capitolo contributivo *na* *aggiornamento perdita ICI - esercizio 2009* [Sp. 2010], nel nuovo *risorse da federalismo fiscale*;

- Al riguardo, la "sollecitazione" di un provvedimento di autotutela da parte del funzionario artefice delle disposizioni di diniego incentrata su punti della controversia mai esaminati né tantomeno impugnati, può senz'altro indurlo a riconsiderare le iniziali determinazioni. Diversamente, diminuirebbero le possibilità di evitare i maggiori aggravii economici derivanti alla P.A. dai procedimenti instaurati da altri Comuni [sul punto si tornerà *infra*, art. 4], aumentando di conseguenza gli stessi profili di responsabilità personale del funzionario edotto ma inerte circa la illiceità delle procedure adottate.

- L'approntato iter prevede l'inoltro di circostanziati *atti di diffida* (integrati con i dati di riferimento del singolo Comune) avverso il Direttore della Direzione Finanza Locale titolato a formalizzare il procedimento di annullamento, gravandosi di coniugare tali richieste con la maggiore incisività dei risultati propri di una *azione collettiva* riproducibile nella formalizzazione di centinaia di ricorsi.

Accompagnare con una ampia adesione le ragioni della finanza comunale, risulterà fondamentale per esibire l'effettivo valore del contenzioso (sinora celato) e contrapporsi efficacemente a "tagli" che l'anteposta Amministrazione Statale pare aver relazionato a un fatto meramente contabile, come se si fosse trattato di rettificare un qualche isolato errore materiale su cifre insignificanti.

- Per tutto quanto sopra considerato, tra le parti **SI CONVIENE E SI STIPULA**

Art. 1

Obiettivo della Convenzione

L'iniziativa mira a consentire al complesso dei Comuni asserviti alla illecita rideterminazione della compensazione prevista al comma 1, dell'art. 64 - legge 388/2000, di esercitare l'unica forma di pressione contro gli uffici Ministeriali resistenti per rientrare in possesso rapidamente e a costi minimi, dei contributi ICI - fabbricati "D" loro revocati o recuperati negli esercizi dal 2002 al 2009 [2002-2012 per gli Enti ubicati nelle regioni Sicilia e Sardegna] e non assegnati dal 2010 al 2012.

Art. 2

Documenti Contrattuali

La premessa e gli allegati:

- A - informativa B - scheda adesione C - scheda costi
D - quadro sinottico E - bozza delibera

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 3

"Il Progetto"

reintegro contributi ICI – Imm. D

- a) A.N.U.T.E.L , che si propone tra i suoi fini statutari la finalità di servirsi, con apposito incarico o convenzione, di soggetti di sua fiducia per fornire servizi e strumenti operativi e per dare un servizio maggiormente qualificato ed efficiente, agli Enti associati, a costi per loro vantaggiosi, si impegna a promuovere l'iter per il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'Art. 1 direttamente presso tutti gli enti interessati, fornendo altresì informazione dell'iniziativa sulla home page del proprio sito, consentendo in tal modo anche ai Comuni non compresi nei prospetti riepilogativi la possibilità di consultare e scaricare oltre alla presente Convenzione i relativi allegati di interesse di cui all'Art. 2.
- b) E-Progress si impegna a fornire ad A.N.U.T.E.L. per ogni Comune aderente alla iniziativa, l'atto di diffida completo in ogni punto e dato. Sarà cura dell'Associazione recapitarlo nei termini di cui al punto f) presso l'Ente di riferimento che, a sua volta, ne curerà la trasmissione a proprie cure e spese al: Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali istituito presso il Ministero dell'Interno, in persona del Direttore *pro-tempore* della Direzione Centrale della Finanza Locale (Ufficio Trasferimenti Enti Locali).

- c) I costi del servizio - acconto e saldo - a carico dell'Ente (esclusi quelli derivanti dall'applicazione dell'Art. 4) e le modalità di pagamento sono indicate nell'Allegato C.
- d) L'articolazione dell'iter è schematizzata nell'allegato D, mentre all'Art. 4 che segue, sono richiamate le procedure adottabili nel caso di un eventuale diniego della istanza di annullamento veicolata nel ricorso stragiudiziale.
- e) Per consentire il completamento dell'atto di diffida gli Enti dovranno assicurare le condizioni richieste nell'Allegato B, restituendo l'apposita scheda di adesione previamente compilata, formalizzando in tal modo il relativo incarico nonché la presa d'atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali. I Comuni sono tenuti altresì a definire la Delibera di Giunta (di cui viene fornita bozza - Allegato E) con la quale autorizzare il Sindaco *pro-tempore* a sottoscrivere, fra altro, l'atto oggetto della presente Convenzione.
- f) La consegna ai Comuni da parte di A.N.U.T.E.L. della *diffida* avverrà, in presenza degli estremi/copia della delibera di cui al punto e), tenuto conto del numero di adesioni non oltre il 40° giorno dall'intervenuta trasmissione dell'Allegato B (scheda adesione).
- g) L'acquisizione dell'atto di *diffida* comporterà per il Comune l'obbligo di non copiare o trasferire a terzi il suo contenuto, facendone esclusivamente uso per i fini previsti e regolamentati dalla presente Convenzione.

Art. 4

"ricorso avanti il Giudice Ordinario"

Se, adottate le procedure di cui al precedente Art. 3 si pervenisse all'inoltro della *diffida*, nella denegata ipotesi che venisse mantenuta l'efficacia delle determinazioni Ministeriali in dissenso, l'atto costituirebbe ad ogni modo completa memoria per un ricorso in sede giurisdizionale.

Nel caso, i Comuni potranno autonomamente promuovere medesimo ricorso avanti il Giudice *ordinario* avverso il Dicastero dell'Interno ed eventualmente quello dell'Economia

e delle Finanze; ciò comporterà all'atto del conferimento del relativo incarico ai consulenti prescelti, obbligo di corrispondere comunque l'intero corrispettivo previsto al punto c) che precede.

Qualora la suddetta procedura fosse da plurimi Enti demandata ad A.N.U.T.E.L. e ad E Progress, gli stessi si impegnano sin d'ora ad individuare studio legale professionale per l'assunzione dell'incarico di cui trattasi a condizione economiche "di vantaggio", da definirsi con la mediazione della Associazione.

Nel caso, le uniche incombenze a carico delle Amministrazioni Comunali saranno quelle di carattere amministrativo e finanziario nascente dal "nuovo incarico", demandate al Responsabile del Servizio Finanziario (si veda ultimo cpv. - Allegato E "bozza delibera").

Le annualità "ammesse" al procedimento giudiziale verranno determinate tenuto conto delle modalità del rigetto del ricorso extragiudiziale (se motivato o meno) adottate dagli anteposti uffici Ministeriali.

Art. 5

"Durata della Convenzione"

La convenzione avrà durata di mesi 5, rinnovabile in assenza di formale disdetta di una delle parti, decorrente dalla data della sua sottoscrizione. Ove si rendessero necessarie le procedure di cui all'Art. 4, III° cpv., la vigenza della Convenzione sarà assimilata alla definizione dei procedimenti instaurati avanti il competente Giudice ordinario.

Art. 6

"Pattuizioni"

Con separato atto vengono regolamentati in dettaglio i carichi di lavoro connessi alla promozione e al dispiegamento della procedura ed i relativi accordi di natura economica stabiliti tra i firmatari della presente Convenzione.

Le parti si impegnano a condurre congiuntamente tutte le operazioni legate alla presente convenzione nei confronti di tutti i Comuni, nessuno escluso, che avranno aderito al

Progetto di cui all'art. 3. Nel caso in cui una delle Parti dovesse condurre l'iniziativa in autonomia all'insaputa dell'altra Parte, la prima si renderà inadempiente nei confronti dell'altra e dovrà riconoscere un importo a titolo di penale pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Art. 7

"Controversie"

Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria ogni eventuale controversia dipendente direttamente o indirettamente dalla presente Convenzione. Qualora si rilevasse necessario ricorrere all'intervento di un arbitrato esterno, si conviene che sarà competente il Foro di Catanzaro.

Art. 8

"Rinvio alle normative"

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si rinvia alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché, atti complementari:

- *art. 119 della Costituzione*
- *legge n. 468/1978, art. 27*
- *legge n. 400/1988, art. 17*
- *decreto legislativo n. 504/1992*
- *decreto ministeriale n. 701/1994*
- *legge n. 448/1998, art. 31*
- *legge n. 388/2000, art. 53*
- *legge n. 388/2000, art. 64*
- *decreto ministeriale (Interni) n. 197/2002*
- *consiglio di Stato – sez. atti normativi - parere n.619/2002*
- *Ddl Camera 1746 (convertito nella versione definitiva nella l. 296/2006), C. 356 e 357*
- *legge n. 296/2006, art. 1, comma 712*
- *circolare telegrafica F.L. n. 24 del 7.11.2007*


- comunicati F.L. del 17, 18 e 27 novembre 2008
- comma 7, art.2-quater (ex d.l. 154/2008), aggiunto dalla l. di conversione n.189/2008
- circolare F.L. n. 6 del 24.12.2008
- circolare MEF n. 27100 del 29.12.2008
- comunicato F.L. del 23.1.2009
- comunicato F.L. del 1.12.2009
- istanza ANCI al Ministro Interno del 18.1.2010 e successive comunicazioni o interpellanze
- ricorso avanti il TAR Lazio del C. di Monza e relativo dispositivo n.28918 del 28.7.2010
- comunicato F.L. del 4.06.2010
- comunicato F.L. del 11.2.2011
- atto di diffida e messa in mora promosso da Anci Toscana avverso i Min. Interno e MEF
- nota di chiarimenti integrativa della "Finanza Locale" fornita a far data dal 15.2.2011
- decreto legislativo n. 23/2011
- sito www.interno.it – sezione pagamenti-spettanze ICI - Imm. D, anni 2001-2009 (off line)
- sito www.interno.it – attribuzioni da federalis. fiscale ex ICI – Imm. D, anni dal 2001 al 2012
- sito www.interno.it – riepilogo rideterminazione contributi ICI
- sentenza del Tribunale di Milano, adito dal C. di Monza, del 2.7.2013

Letta, confermata e sottoscritta.

Montepaone, 07.02.2014

Per la Cooperativa E Progress

Il Legale Rappresentante



Per l'A.N.U.T.E.L.

A.N.U.T.E.L. Presidente
Via Comunale della Marina, 1
88060 MONTEPAONE (CZ)
Part. IVA: 02095210794
Cod. Fisc. 99530610792



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VIRGINIO BRIVIO



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 14 AGO. 2014, rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 29 AGO. 2014, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.

- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 14 AGO. 2014

Li, 14 AGO. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

